



## Rapporto esplicativo su singole disposizioni dell'ordinanza sugli impianti a fune

(Stato: 1° gennaio 2018)

Nota:

*Il presente rapporto esplicativo presuppone la lettura delle disposizioni cui fa riferimento.*

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 2 Campo d'applicazione

L'ordinanza sugli impianti a fune (OIFT; RS 743.011) si applica a tutti gli impianti di trasporto che sono compresi nel campo d'applicazione della pertinente legge federale. Tale campo di applicazione è leggermente più ampio di quello del regolamento UE sugli impianti a fune<sup>1</sup> e deve essere distinto dal campo di applicazione della legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1). In particolare, ai sensi della legge sugli impianti a fune (LIFT; 743.01) non ha alcuna rilevanza se il trasporto di persone avviene regolarmente e a titolo professionale.

Infatti, rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza anche gli impianti a fune utilizzati per scopi agricoli adibiti al trasporto di persone.

Anche il trasporto di viaggiatori ai sensi dell'articolo 81 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20) è considerato trasporto di persone ai sensi della LIFT.

All'ordinanza sono sottoposti pure gli impianti di trasporto a fune di competenza cantonale che rientrano nel campo d'applicazione della LIFT, ossia gli impianti di trasporto a fune gestiti a titolo non professionale, i piccoli impianti a fune e le sciovie.

L'ordinanza si applica agli impianti a fune con autorizzazione cantonale solo se le sue disposizioni sono applicabili ai Cantoni.

Pertanto, le disposizioni del capitolo 2 (costruzione di impianti a fune soggetti a concessione federale) concernenti la concessione e la procedura non trovano applicazione. (Si applicano però le prescrizioni relative all'attestato di sicurezza se il Cantone non ha emanato disposizioni in materia).

I Cantoni possono ovviamente dichiarare applicabili altre disposizioni del capitolo 2 dell'ordinanza. Ad esempio, possono decidere di applicare singole disposizioni per alcuni aspetti mentre per altri – ad esempio l'obbligo di picchettamento, i costi di pubblicazione e i termini di disbrigo – possono continuare ad applicare le disposizioni cantonali.

Poiché con la LIFT il legislatore non ha esercitato il diritto sancito dalla Costituzione federale di emanare disposizioni nel settore degli impianti non adibiti al trasporto di persone, i Cantoni mantengono la propria competenza in questo ambito.

Né l'OIFT né la LIFT si applicano agli ascensori ai sensi della pertinente ordinanza (RS 819.13).

Funivie e funicolari possono essere dotate di un argano ad alaggio. In questo caso trovano applicazione i requisiti essenziali del regolamento UE sugli impianti a fune (che non si applicano invece agli ascensori inclinati dotati di argano ad alaggio).

Impianti di trasporto a fune trasferibili: gli impianti a fune sono considerati trasferibili se possono essere costruiti senza l'approvazione dei piani da parte della Confederazione o senza licenza edilizia cantonale. Se serve una licenza cantonale, l'impianto a fune è considerato non trasferibile anche se, pur non essendo permanente, viene costruito periodicamente nello stesso luogo o negli stessi luoghi. L'eventuale impiego di impianti a fune trasferibili per la costruzione di un impianto a fune che rientra nel campo d'applicazione della LIFT va considerato nel quadro della procedura di approvazione dei

---

<sup>1</sup> GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1–48.



piani, ovvero di rilascio della licenza edilizia. Il motivo non è tanto la loro qualità di impianti a fune, quanto il fatto che la costruzione di impianti a fune che rientrano nel campo di applicazione della LIFT necessita di un'autorizzazione ed è oggetto di vigilanza.

### Art. 3 Definizioni

Capoverso 1: il termine «piccoli impianti a fune» contempla anche le piccole funicolari (ma non gli ascensori inclinati). Il criterio della capacità per senso di marcia (8 passeggeri) vale a prescindere dal numero di dispositivi utilizzati per il trasporto di passeggeri.

Capoverso 2: la definizione del termine «trasporto professionale» corrisponde a quella dell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV). Trovano inoltre applicazione i capoversi 2 e 3 del medesimo articolo, che non vengono però ripresi in quanto si limitano a concretizzare il capoverso 1. La definizione si estende anche al trasporto gratuito finalizzato ad ottenere un vantaggio economico, ad esempio nel caso di un ristorante di montagna che offre gratuitamente il trasporto in funivia per attirare i clienti. Questa possibilità risulta dall'articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 2 LTV (RS 745.1).

Capoverso 9: tra le attività rilevanti per la sicurezza sono elencate solo le attività che hanno un influsso diretto sulla sicurezza dell'esercizio. Pertanto, nel capoverso non figurano ad esempio le attività di manutenzione. Questo non significa che sia consentito svolgerle in condizioni di incapacità di servizio, ma piuttosto che vanno applicate le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

A seconda del piano di esercizio e dell'impianto le cabine possono essere accompagnate e sorvegliate al loro interno o dall'esterno.

#### Osservazione preliminare sugli articoli 4 e 4a

Si distinguono due tipi di autorizzazione cantonale: l'autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio e l'autorizzazione per il trasporto di viaggiatori.

##### 1. Autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio

Chi intende costruire un impianto a fune per il trasporto di persone necessita di un'autorizzazione edilizia e di un'autorizzazione d'esercizio del Cantone sempreché non debba richiedere l'approvazione dei piani e l'autorizzazione d'esercizio all'UFT.

##### 2. Autorizzazione per il trasporto di viaggiatori

Per determinate forme di trasporto di viaggiatori occorre un'autorizzazione cantonale, segnatamente nei casi in cui non è necessaria una concessione federale. Questo vale però solo per le forme che non sono del tutto escluse dalla privativa sul trasporto di persone.

Secondo l'articolo 3 capoverso 2 LIFT determinati impianti necessitano di un'autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio, ad esempio gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone che non necessitano di una concessione.

Secondo l'articolo 7 LTV, le sciovie e i piccoli impianti di trasporto a fune senza funzione di collegamento (ai sensi della privativa) necessitano di un'autorizzazione del Cantone. La disposizione si applica anche agli impianti a fune di maggiori dimensioni che rientrano nelle categorie menzionate all'articolo 7 dell'ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV; RS 745.11).

Spetta ai Cantoni decidere se rilasciare l'autorizzazione per il trasporto di viaggiatori insieme all'autorizzazione di costruzione o all'autorizzazione di esercizio. È quindi possibile che venga rilasciata un'unica autorizzazione cantonale con la quale si consente la costruzione dell'impianto e al contempo si verifica se sono soddisfatti i presupposti legati alla privativa di cui all'articolo 4a capoverso 2 OITF.

Di norma, la competenza per l'autorizzazione edilizia e quella per l'autorizzazione di trasporto coincidono e spettano all'UFT o al Cantone.



Vi è però un caso speciale nel quale le due competenze sono separate. Si tratta dei piccoli impianti a fune con funzione di collegamento (sempre che non rientrino nei casi disciplinati dall'art. 7 OTV), per i quali è necessaria un'autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio (secondo l'art. 3 cpv. 2 LITF e l'art. 4 OITF) e una concessione per il trasporto di persone rilasciata dall'UFT (interpretando al contrario l'art. 7 LTV e l'art. 4a OITF).

#### Art. 4 Autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio

Capoverso 1 lettere a e b: tutti i piccoli impianti a fune e le sciovie (sia a fune alta sia a fune bassa) necessitano di un'autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio.

Capoverso 1 lett. c: il requisito si applica anche a tutti gli altri impianti che rientrano nel campo di applicazione della LITF e che non necessitano di una concessione federale.

Occorre un'autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio per tutti gli impianti soggetti ad autorizzazione per il trasporto di persone secondo l'articolo 7 LTV e l'articolo 7 OTV o che non sottostanno alla privativa sul trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 8 OTV. Le sciovie e i piccoli impianti a fune necessitano sempre un'autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio.

Capoverso 2: a meno che i Cantoni non emanino deroghe (cfr. cpv. 4), a comprova della sicurezza va presentata la stessa documentazione come per gli impianti a fune soggetti a concessione federale. Lo stesso vale per i controlli effettuati dalle autorità.

Questo è logico visto che per gli impianti a fune soggetti ad autorizzazione cantonale valgono in linea di massima gli stessi requisiti tecnici di quelli applicati agli impianti soggetti a concessione federale (cfr. art. 5). Questa disposizione corrisponde alla prassi seguita dal servizio tecnico di controllo del CITS e non introduce alcun cambiamento. In particolare, l'ampiezza e il grado di precisione della documentazione da consegnare dipendono di volta in volta dalla complessità dell'impianto.

Se uno dei documenti citati all'allegato 1 non è rilevante per la valutazione di un progetto specifico, non deve necessariamente essere inoltrato. In caso di dubbi circa la necessità effettiva di un determinato documento il richiedente deve chiedere tempestivamente delucidazioni in merito all'autorità competente.

I documenti da presentare per certificare l'osservanza delle altre prescrizioni (ossia quelle che non concernono la tecnica di sicurezza) sono disciplinati dal diritto cantonale.

Capoverso 4: i Cantoni possono emanare disposizioni complementari e deroghe solo se la LITF e il regolamento UE sugli impianti a fune lo consentono.

In particolare, non possono definire requisiti di sicurezza diversi per gli impianti a fune che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento UE o creare ostacoli alla messa in circolazione di componenti di sicurezza e sottosistemi.

Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di costruzione e dell'autorizzazione di esercizio sono invece disciplinate dal diritto cantonale e intercantonale.

I Cantoni possono, inoltre, emanare deroghe o disposizioni complementari all'OITF, in particolare in materia di esercizio, manutenzione, recupero, protezione contro gli incendi e direzione tecnica.

Ad esempio, possono prevedere che le organizzazioni di recupero siano riconosciute dalle autorità, che per gli impianti automatici viga l'obbligo di concludere un contratto di manutenzione oppure che a determinate condizioni non sia necessario nominare un sostituto del capotecnico.

Le disposizioni complementari sono ad esempio necessarie per la riscossione degli emolumenti e il rimborso delle spese.

#### Art. 4a Autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori

La disposizione corrisponde ampiamente al tenore dell'attuale articolo 4 capoversi 2 e 3.



Capoverso 1: il capoverso precisa gli impianti per i quali è necessaria un'autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori, segnatamente le sciovie, i piccoli impianti a fune senza funzione di collegamento e gli impianti soggetti ad autorizzazione cantonale secondo l'articolo 7 OTV. Gli impianti che secondo l'articolo 8 OTV non sottostanno alla privativa sul trasporto di viaggiatori non necessitano di un'autorizzazione per il trasporto di persone.

Capoverso 2: gli impianti a fune che necessitano di un'autorizzazione cantonale per il trasporto di persone non devono ledere gli interessi pubblici della Confederazione, in particolare non devono entrare in rilevante concorrenza con imprese di trasporto titolari di una concessione federale.

Gli interessi pubblici della Confederazione trovano riscontro soprattutto nella Costituzione federale, nelle leggi e ordinanze, ma anche nei piani settoriali e nelle strategie.

#### Art. 5 Requisiti essenziali

Capoverso 1: oltre ai requisiti essenziali, gli impianti di trasporto a fune devono adempiere anche le altre disposizioni applicabili, ossia quelle in materia di pianificazione del territorio, protezione della natura e del paesaggio o protezione dell'ambiente, esigenza che risulta dall'articolo 9 capoverso 3 LIFT.

I requisiti essenziali valgono anche per gli impianti a fune utilizzati per scopi agricoli.

Capoverso 2: questa disposizione corrisponde all'articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza sulle ferrovie (Oferr; RS 742.141.1), che si applica all'ambito ferroviario. Non vi sono in linea di massima ostacoli all'approvazione dei piani e all'autorizzazione dell'esercizio per un impianto a fune che rispetta le prescrizioni e le norme in vigore al momento dell'inoltro della domanda, anche qualora le suddette norme e prescrizioni cambino tra l'inoltro della domanda e il rilascio dell'autorizzazione. Se un elemento dovesse risultare pericoloso, pur essendo conforme alle prescrizioni, l'articolo 61 consente di disporre il ritiro dal commercio.

Il richiedente è ovviamente libero di adattare il suo progetto o gli attestati alle ultime prescrizioni e norme anche dopo aver inoltrato la domanda. L'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, invece, è autorizzata e tenuta, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 60 OIFT, a richiedere un adeguamento alle nuove prescrizioni e norme che garantisca la sicurezza dell'esercizio.

Capoverso 4: diversamente dall'UE, in Svizzera non vige l'obbligo di apposizione della marcatura CE. Per garantire che i prodotti contrassegnati volontariamente in Svizzera con la marcatura CE siano ammessi all'importazione nell'UE, occorre assicurare che l'apposizione della marcatura CE avvenga nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento UE sugli impianti a fune.

#### Nota: norme tecniche

In base all'articolo 2 capoverso 2 LIFT, l'UFT ha definito come norme tecniche le norme europee armonizzate (norme SN EN) di cui alla direttiva UE sugli impianti a fune (FF **2006 8955**).

#### Art. 6a Deroga alle norme tecniche

Secondo l'articolo 5 capoverso 3 LIFT, chi intende mettere in servizio un impianto a fune non conforme alle norme tecniche deve dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo. A tal fine, deve poter provare con un'analisi dei rischi che nel complesso la deroga alle norme tecniche non implica un aumento dei rischi. La formulazione «nel complesso» significa che nella valutazione si possono considerare anche quelle misure di compensazione volte a ridurre i rischi (probabilità di realizzazione x entità dei danni).

Un impianto di trasporto a fune deve quindi soddisfare tassativamente i requisiti essenziali. Tuttavia, non deve per forza essere costruito in base alle norme tecniche definite dall'UFT. Le deroghe sono



ammesse solo se il richiedente può dimostrare che la soluzione in deroga alle norme presenta un grado di sicurezza almeno equivalente a quello di una soluzione costruita a norma.

Laddove la conformità ai requisiti essenziali deve essere valutata da un organismo di valutazione della conformità, spetta a quest'ultimo stabilire se i requisiti essenziali risultano adempiuti malgrado la deroga alle norme tecniche.

#### Art. 7 Collegamento di nuove zone

L'articolo, che dà continuità alla politica prudente della Confederazione in materia di concessioni e autorizzazioni, garantisce che a livello di politica e diritto dell'ambiente non subentrino modifiche né per gli impianti soggetti a concessione federale né per quelli sottoposti ad autorizzazione cantonale (cfr. messaggio del 22 dicembre 2004<sup>2</sup> concernente la legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, n. 1.4). Finora, la politica di concessione della Confederazione era sancita dall'articolo 7 dell'ordinanza sul rilascio della concessione agli impianti di trasporto a fune<sup>3</sup>, dalla Concessione Paesaggio svizzero (politica settoriale Sport, tempo libero e turismo) e, per gli impianti soggetti ad autorizzazione cantonale, dall'articolo 17 dell'ordinanza sulle funivie esenti dalla concessione federale e le sciovie<sup>4</sup>.

#### Art. 8 Funi

Il Dipartimento emana disposizioni per garantire la sicurezza delle funi per tutta la loro durata d'utilizzazione.

L'ordinanza sulle funi è stata sottoposta a revisione e rinvia alle norme europee vigenti. Le nuove disposizioni non contengono prescrizioni contrarie ai requisiti essenziali applicabili alle nuove funi. L'ordinanza rivista (RS 743.011.11) è entrata in vigore il 1° aprile 2011.

Se, in conformità con i requisiti essenziali, le istruzioni di funzionamento e di manutenzione contengono prescrizioni volte a garantire la sicurezza delle funi per tutta la loro durata d'utilizzazione, queste ultime prevalgono sulle pertinenti disposizioni dell'ordinanza sulle funi.

Capoverso 2: la strategia di risanamento politico-finanziario perseguita con il programma di stabilizzazione 2017–2019 comporta in futuro la rinuncia al riconoscimento degli organi di controllo delle funi da parte dell'UFT, dal momento che tale riconoscimento non apporta benefici supplementari rispetto all'accreditamento.

#### Art. 10 Statistica e pubblicazione dei dati

Continueranno ad essere rilevati gli stessi dati. I dati relativi alle prestazioni d'esercizio (capacità) e alle prestazioni di trasporto (numero di viaggiatori) potranno essere pubblicati.

### Capitolo 2: Costruzione e modifica di impianti a fune soggetti a concessione federale

Il capitolo si applica unicamente agli impianti a fune soggetti a concessione federale.

Per quanto riguarda gli attestati di sicurezza e i controlli svolti dall'autorità di autorizzazione, gli allegati 1 e 2 si applicano, ai sensi dell'articolo 4 capoversi 2 e 3, anche agli impianti soggetti ad autorizzazione cantonale, sempre che i Cantoni non dispongano altrimenti.

Naturalmente, i Cantoni possono applicare agli impianti soggetti ad autorizzazione cantonale anche le altre disposizioni del capitolo, inserendo un apposito rimando nel diritto cantonale o intercantonale (concordato).

---

<sup>2</sup> FF 2005 793

<sup>3</sup> RS 743.11

<sup>4</sup> RS 743.21



## Sezione 1: Procedura d'approvazione dei piani

I piani sono approvati se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 9 capoverso 3 LIFT.

### Art. 11 Domanda

Occorre presentare la documentazione necessaria per il rilascio dell'approvazione dei piani secondo l'articolo 9 LIFT.

Lettera a: l'allegato 1 elenca tutti i documenti necessari per valutare la sicurezza.

Il rapporto di sicurezza serve a illustrare la procedura prevista per attestare la sicurezza dell'impianto, elemento necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio. Il calcolo della fune deve essere presentato insieme alla domanda di approvazione dei piani, poiché eventuali modifiche avrebbero effetti rilevanti sulla pianificazione dell'intero impianto.

Lettera b: nella legge sui disabili (LDis) è sancito espressamente il principio di proporzionalità. Questo principio garantisce ad esempio che gli impianti a fune non debbano essere progettati per l'accesso alle sedie a rotelle se è escluso sin dall'inizio che possano essere raggiunti da disabili in sedia a rotelle.

Le disposizioni della LDis saranno vincolanti per gli impianti esistenti solo dopo la scadenza dei termini transitori. Le disposizioni della LDis si applicano dal 1° gennaio 2014 ai sistemi di comunicazione e di emissione di biglietti e dal 1° gennaio 2024 agli edifici e agli impianti esistenti. Le disposizioni pertinenti possono essere consultate alla pagina seguente: <http://www.bav.admin.ch> > Temi A-Z > Accessibilità dei trasporti pubblici > Normativa.

Lettera c: l'articolo 2 dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto ambientale (OEIA; RS 814.011) stabilisce le modifiche che richiedono un esame dell'impatto ambientale.

Lettera d: secondo il messaggio concernente la LIFT<sup>5</sup> gli obiettivi e i principi politici contemplati nella Concezione Paesaggio svizzero sono concretizzati nell'ambito di un piano sugli impianti a fune che prevede una serie di misure. Non appena il piano sarà elaborato e adottato dal Consiglio federale, nel caso di nuovi progetti occorrerà fornire anche la prova dell'adempimento dei requisiti previsti da tale piano.

Lettera e: gli attestati concernenti i diritti necessari per la costruzione e l'esercizio garantiscono che l'amministrazione intervenga solo laddove si può effettivamente costruire.

Lettera f: la documentazione necessaria per la valutazione del rispetto delle altre prescrizioni rilevanti riguarda prescrizioni sussidiarie, ossia prescrizioni non motivate sotto il profilo della tecnica della sicurezza, quali quelle concernenti la protezione della natura e del paesaggio, le prescrizioni di costruzione cantonali o comunali, ma anche la demarcazione di una fune quale ostacolo aereo.

Capoverso 5: se la documentazione è incompleta o lacunosa, l'UFT comunica al richiedente quali sono i documenti mancanti e le lacune riscontrate e gli permette di completare la documentazione inoltrata. Se il richiedente non si avvale di questa possibilità, l'autorità può decidere in base all'articolo 13 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) di non esaminare la domanda.

### Art. 12 Analisi di sicurezza e rapporto di sicurezza

Capoverso 3: il richiedente è invitato a verificare, sulla base dell'elenco di tutti i componenti rilevanti per la sicurezza dell'impianto, in quali parti un guasto o un cattivo funzionamento possono mettere a repentaglio la sicurezza o la salute delle persone.

---

<sup>5</sup> FF 2005 793



#### Art. 13 Picchettamento

Capoverso 1 lettera b: anche i muri di sostegno sono considerati costruzioni di genio civile.

Capoverso 2: in via eccezionale può essere necessario segnalare con un palloncino o, se del caso, un profilo l'altezza di un sostegno al di fuori della zona residenziale. Conformemente al principio di proporzionalità sancito dalla Costituzione (art. 5 cpv. 2 Cost. «L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo»), l'autorità può richiedere di segnalare un sostegno solo se ciò è necessario alla valutazione, ma comunque attraverso lo strumento più semplice possibile. Se una fotografia non è sufficiente, potrebbe bastare l'utilizzo di un palloncino. Se anche il palloncino non è sufficiente, ad esempio perché oltre all'altezza occorre segnalare anche l'esatta posizione del sostegno, può essere necessario un profilo.

#### Art. 14 Costi di pubblicazione

Corrisponde all'attuale articolo 7 dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF; RS 742.142.1).

#### Art. 15 Termini di disbrigo

L'espressione «di norma» si riferisce ai casi concernenti impianti di sostituzione per i quali la procedura di appianamento delle divergenze non provoca grossi ritardi. Il termine inizia a decorrere con la presentazione della domanda completa e soltanto a condizione che questa non subirà (o non dovrà subire) modifiche successive.

Il termine di disbrigo decorre dal momento in cui la documentazione è completa e indipendentemente dal momento in cui l'UFT ne conferma la completezza.

#### Art. 16 Valutazione dei documenti da parte dell'UFT

Lettera a: le attività dell'UFT che concernono gli aspetti di sicurezza sono definite esaurientemente nell'allegato 2.

Lettera b: l'UFT esamina anche il rispetto delle altre disposizioni, ossia di quelle che non servono a garantire la sicurezza (cfr. art. 11 lett. b–g).

#### Art. 17 Collaudo ecologico

Se specifiche disposizioni di legge stabiliscono termini più brevi per determinate misure, allora prevalgono – ovvero si applicano – questi ultimi (cfr. ad es. art. 12 e 18 OIF).

#### Art. 18 Inizio della costruzione

Conformemente all'articolo 6 capoverso 3 OPAPIF, a determinate condizioni l'autorità competente può autorizzare l'inizio dei lavori di costruzione prima che l'approvazione dei piani sia passata in giudicato. È il caso in particolare quando non vi sono opposizioni inevase e l'inizio della costruzione non comporta modifiche irreversibili.

Un'opposizione è considerata evasa se è stata tolta di ruolo in quanto priva di oggetto o liquidata.

#### Art. 19 Decisioni intermedie e decisioni parziali

Quest'articolo concerne aspetti relativi al diritto in materia di ambiente, concessione o espropriazione. Il richiedente può chiedere che questi aspetti vengano chiariti previamente se teme che il progetto



possa fallire a causa di uno di essi, vanificando l'intera pianificazione. L'autorità accoglie una domanda di questo tipo se non deve sostenere un dispendio amministrativo sproporzionato.

## Sezione 2: Concessione

Questa sezione concretizza le disposizioni della LTV relative alla concessione per gli impianti a fune, che prevalgono su quelle del capitolo 2 sezione 2 OTV.

### Art. 19a Requisiti per il rilascio

I requisiti essenziali per il rilascio della concessione sono disciplinati dall'articolo 9 LTV. L'articolo 11 LTV non contiene solo requisiti complementari a quest'ultimo bensì anche una serie di precisazioni concernenti le offerte senza funzione di collegamento. Oltre all'articolo 11 LTV, anche l'articolo 11 capoverso 1 lettere c e d OTV prevede due disposizioni che completano l'articolo 9 LTV. Questi complementi sono ammessi a livello di ordinanza poiché secondo l'articolo 6 LTV l'adempimento dei requisiti non dà diritto al rilascio della concessione.

Capoverso 2: non basta avere tutte le autorizzazioni necessarie per l'utilizzo delle vie di comunicazione; può infatti anche risultare necessario disporre dei diritti che non si acquisiscono attraverso concessioni, ad esempio i diritti di passaggio. Il capoverso precisa la formulazione dell'articolo capoverso 1 9 capoverso 1 LTV. La sua formulazione corrisponde all'articolo 1 capoverso 1 lettera c OTV.

Capoverso 3 lettera a: serve alla verifica dell'articolo 9 capoverso 2 lettera a e dell'articolo 11 lettera a e b LTV (adeguatezza).

Capoverso 3 lettera b: serve alla verifica dell'articolo 9 capoverso 2 lettera a e dell'articolo 11 lettera d ed f LTV (sostenibilità economica).

Capoverso 3 lettera c: serve alla verifica dell'articolo 9 capoverso 2 lettera b e dell'articolo 11 lettera a, c ed e LTV. Particolarmente rilevanti sono la capacità e il grado di utilizzazione delle offerte di trasporto con funzione di collegamento. Per valutare se possono insorgere condizioni di concorrenza svantaggiose dal punto di vista dell'economia pubblica occorre verificare se l'esistenza delle offerte di trasporto oggetto di una concessione federale è pregiudicata o se le offerte di trasporto cofinanziate dall'ente pubblico sono esposte a una concorrenza sensibile (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. b OTV).

Capoverso 4: il contenuto della disposizione corrisponde all'articolo 11 capoverso 1 lettera d OTV. Nel rilasciare la concessione, l'UFT non verifica l'affidabilità del concessionario. Tuttavia, la violazione grave e ripetuta di disposizioni di legge da parte del concessionario rappresenta un'infrazione ai requisiti per la concessione, che in tal caso può essere revocata senza indennizzo.

### Art. 20 Domanda

Poiché secondo l'articolo 9 capoverso 2 LITF la concessione è rilasciata contemporaneamente all'approvazione dei piani, le due domande devono essere presentate congiuntamente. Ciò permette di valutare se i requisiti per il rilascio di una concessione secondo l'articolo 9 LTV e l'articolo 19a OITF sono soddisfatti.

Capoverso 2 lettera b: mentre il piano economico illustra l'andamento previsto degli utili, il bilancio di previsione mostra l'andamento previsto del patrimonio nonché, analogamente alle prove di finanziamento, l'entità del capitale proprio e del capitale di terzi rispetto al capitale totale. Questa nuova formulazione della disposizione tiene conto della distinzione tra piano economico e bilancio di previsione ma non modifica in alcun modo la prassi già in uso.

### Art. 20b Durata





L'estensione della durata massima della concessione per gli impianti a fune fino a 40 anni è una conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 6 capoverso 3 LTV. Tale estensione è finalizzata ad alleggerire gli oneri sia per le autorità di vigilanza, sia per le imprese interessate.

Contrariamente a quanto lascia intendere la formulazione dell'articolo 15 capoverso 4 OTV, è possibile derogare alla durata regolamentare non solo se è stata presentata una domanda in tal senso, ma anche quando si prevede che i requisiti per il rilascio della concessione saranno soddisfatti per un periodo inferiore a 40 anni.

#### Art. 21 Rinnovo

Al momento della decisione sul rinnovo di una concessione occorre valutare se concedere al richiedente il diritto di gestire l'impianto a fune per altri 40 anni. Il rilascio della concessione implica infatti che una concessione in corso di validità può essere revocata solo dietro indennizzo. Pertanto, il rilascio della concessione è l'unico momento in cui è possibile mettere a confronto l'interesse del gestore con l'interesse pubblico a favore e contro l'esercizio dell'impianto a fune.

Nella decisione sul rinnovo della concessione non si rimette in discussione la decisione di rilascio della concessione se né l'impianto né l'ambiente circostante hanno subito modifiche.

Se però sono subentrati cambiamenti, occorre verificare se possono influire sul rinnovo della concessione.

Le modifiche dell'ambiente possono essere effettive (ad es. sviluppo residenziale attorno all'impianto) ma anche giuridiche (ad es. se l'area di una stazione della funivia viene classificata come zona residenziale).

#### Art. 22 Modifica

La disposizione del capoverso 3 permette di evitare che aumenti minimi della capacità richiedano una nuova valutazione dal punto di vista del diritto della concessione. L'aumento della capacità è valutato nell'ambito della modifica dell'autorizzazione d'esercizio tenendo conto degli aspetti di sicurezza. La grandezza di riferimento è la capacità di trasporto su cui si basa la concessione, ragion per cui i limiti del 30 per cento e di 300 persone non possono essere aggirati con aumenti graduali.

#### Art. 23 Trasferimento

Poiché è rilasciata ad personam, la concessione può essere trasferita unicamente dall'UFT e non dal titolare.

#### Art. 23a Contratto d'esercizio

L'articolo corrisponde ampiamente all'articolo 19 OTV. Il contratto d'esercizio vanno presentati all'UFT solo su richiesta.

#### Art. 24 Fine della concessione

Siccome la concessione sancisce un obbligo d'esercizio, spetta all'autorità decidere se accogliere una richiesta di soppressione della concessione, in particolare per gli impianti a fune con funzione di collegamento. Nel caso di estinzione anticipata dell'autorizzazione d'esercizio, la concessione si estingue tre anni dopo.

Ciò significa che in questo lasso di tempo vige una nuova autorizzazione d'esercizio.



In caso di estinzione della società concessionaria, si estingue anche la relativa concessione, sempreché l'UFT non l'abbia previamente trasferita a un nuovo concessionario secondo l'articolo 23. Non è quindi possibile ottenere una concessione acquistando e successivamente liquidando un'impresa di trasporto a fune.

#### Art. 25 Consultazione dei Cantoni

L'articolo 12 LTV garantisce che i Cantoni interessati vengano consultati anche nell'ambito del primo rilascio dell'approvazione dei piani e della concessione.

### Capitolo 3: Esercizio

Tutti i capitoli, ad esclusione del secondo, si applicano sia agli impianti a fune con concessione federale, sia a quelli con autorizzazione cantonale.

#### Sezione 1: Autorizzazione d'esercizio

L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 17 capoverso 3 LIFT.

#### Art. 26 Attestato di sicurezza

Per ottenere un'autorizzazione d'esercizio il richiedente deve dimostrare che l'impianto è conforme alle prescrizioni.

L'attestato di sicurezza si compone di tre elementi essenziali. Il primo è rappresentato dalla documentazione di cui all'allegato 3. Il secondo dai rapporti di perizia e dagli attestati di conformità (nella LIFT «perizie sulla sicurezza»); si tratta del cosiddetto principio del doppio controllo, secondo il quale i componenti il cui guasto può causare un pericolo immediato per la vita e l'incolumità fisica sono esaminati da un organismo indipendente che ne attesta la conformità alle prescrizioni. Il terzo elemento è costituito dalla prova che l'esecuzione è conforme alle prescrizioni.

Capoverso 2 lettera b: se l'impianto viene trasformato, l'attestato di sicurezza deve essere fornito solo per i componenti modificati e per le interfacce verso il resto dell'impianto.

La procedura da seguire nel caso in cui siano necessarie trasformazioni o modifiche dopo il rilascio dell'autorizzazione di esercizio, è disciplinata dall'articolo 36 e descritta nel dettaglio nella direttiva 4 (disponibile sul sito Internet dell'UFT al seguente indirizzo: [www.bav.admin.ch](http://www.bav.admin.ch) > Temi A-Z > Impianti fune > Direttive/Promemoria > Direttiva 4 - Manutenzione e trasformazione).

Se l'impianto non viene trasformato ma si procede unicamente a una modifica d'esercizio, è necessario chiedere una nuova autorizzazione e presentare un complemento dell'attestato di sicurezza solo se la modifica non è contemplata dall'autorizzazione d'esercizio in corso di validità e se l'autorità ritiene che sia essenziale, in quanto può ripercuotersi sulla sicurezza d'esercizio dell'impianto.

#### Art. 27 Controlli svolti da organismi indipendenti

L'articolo 27 sancisce un principio che viene precisato dagli articoli 28 e 29. I componenti dell'infrastruttura rilevanti ai fini della sicurezza (art. 3 cpv. 3) devono essere controllati da un perito. Per i componenti di sicurezza (art. 3 cpv. 4) e i sottosistemi (art. 3 cpv. 5) è necessario un attestato di conformità rilasciato da un organismo di valutazione della conformità.

#### Art. 28 Attestato di conformità



Capoverso 4: questo nuovo capoverso consente l'adeguamento alla prescrizione linguistica contenuta nell'articolo 11 paragrafo 9 del regolamento UE sugli impianti a fune.

#### Art. 29 Rapporti di perizia

Come l'attestato di sicurezza rilasciato da un organo per la valutazione della conformità, anche il rapporto redatto da un perito deve indicare se il componente risponde alle prescrizioni applicabili, vale a dire ai requisiti essenziali.

Fino all'entrata in vigore della LIFT, questi rapporti si chiamavano rapporti d'esame; nella legge figurano ora come perizie sulla sicurezza.

L'articolo 29 contiene un elenco dei rapporti peritali che devono essere presentati per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio. (I documenti da inoltrare per l'approvazione dei piani sono elencati all'allegato 1).

Secondo l'articolo 17 capoverso 2 secondo periodo LIFT, l'UFT può richiedere ulteriori perizie se le ritiene necessarie per poter valutare il progetto concreto sotto il profilo dei rischi.

Per i componenti di sicurezza e i sottosistemi per i quali si deve presentare l'attestato di conformità di cui all'articolo 28 non sono necessari rapporti di periti.

Capoverso 1 lettera a: nell'esaminare la convenzione d'utilizzazione e la base progettuale il perito deve anche verificare se questi tengono conto delle conoscenze che risultano dagli altri documenti rilevanti per la costruzione dell'impianto, in particolare dalle perizie ambientali. Peraltro, anche dall'analisi della sicurezza possono risultare conoscenze rilevanti.

Non si tratta di definire i contenuti della convenzione d'utilizzazione o della base progettuale, bensì di garantire che quando esaminano questi documenti i periti considerino le conoscenze risultanti dalle perizie sui fattori ambientali.

Poiché nell'ambito dell'approvazione dei piani l'UFT non può esaminare questi aspetti in modo sistematico e completo, spetta al richiedente farlo, al più tardi nell'ambito della procedura di autorizzazione d'esercizio, fornendo un rapporto di perizia. Nell'interesse del richiedente la perizia andrebbe tuttavia fornita già nell'ambito della domanda di approvazione dei piani, in modo da individuare ed evitare eventuali lacune prima della realizzazione dell'impianto.

Il capoverso 3 lettera a precisa che nel caso di trasformazioni e modifiche occorre considerare solo la parte nuova dell'impianto; la parte esistente va considerata nella misura in cui le modifiche possono influire sulla sua sicurezza.

#### Art. 30 Prova che l'impianto a fune è stato realizzato conformemente alle disposizioni e prova dell'idoneità all'esercizio

Capoverso 1: per garantire la sicurezza dell'esercizio non basta che un impianto sia conforme alle disposizioni e sia realizzato conformemente alla decisione di approvazione dei piani. In particolare, occorre che siano soddisfatti anche i presupposti in materia di sicurezza, tra cui un'adeguata organizzazione operativa e prescrizioni d'esercizio e di manutenzione complete.

Capoverso 2: se in adempimento dell'obbligo di diligenza (art. 18 LIFT) il richiedente dichiara che l'impianto nella sua interezza è stato realizzato conformemente alle disposizioni e può essere gestito in sicurezza, può allegare alla sua dichiarazione quelle del costruttore, che servono da convalida.

Non si tratta però di un obbligo: il richiedente può presentare una dichiarazione di conformità sotto la sua personale responsabilità.

Se, com'è generalmente il caso, alla costruzione dell'impianto partecipano vari costruttori, le loro dichiarazioni concernono unicamente la parte di loro competenza e le interfacce verso l'impianto. La responsabilità per gli aspetti operativi e per il fatto che le dichiarazioni dei costruttori nel loro comples-



so devono coprire l'intero impianto compete tuttavia, secondo l'articolo 18 LITF, al richiedente o al futuro titolare dell'autorizzazione d'esercizio.

Capoverso 3: il regolamento UE sugli impianti a fune esige che per i componenti di sicurezza e i sottosistemi vengano fornite le dichiarazioni di conformità del fabbricante. Nel quadro della prova della realizzazione conforme alle disposizioni vanno ovviamente presentate solo le dichiarazioni che non sono già state fornite in precedenza.

#### Art. 31 Prima utilizzazione di componenti

L'articolo è stato stralciato in quanto le basi legali relative alla documentazione sulla vigilanza sull'esercizio e sulla sorveglianza del mercato risultano dagli articoli 59–61 OITF.

#### Art. 32 Modifiche di progetto prima dell'autorizzazione d'esercizio

Ovviamente non occorre una nuova procedura di approvazione dei piani o una nuova procedura cantonale di autorizzazione per ogni minima modifica progettuale. Quando però la modifica cambia l'aspetto esterno dell'impianto, è generalmente necessario avviare una nuova procedura di approvazione dei piani per permettere a chi è legittimato a ricorrere di far valere i propri diritti.

#### Art. 33 Controllo da parte dell'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione

Capoverso 2: controllare **in funzione dei rischi** significa che gli aspetti o gli oggetti che a causa della loro rilevanza per la sicurezza possono mettere maggiormente in pericolo la struttura e l'esercizio dell'impianto sono sottoposti a controlli più ampi e approfonditi di quelli eseguiti sugli aspetti o sugli oggetti connessi a minori pericoli.

Controllare **per campionatura** significa che l'autorità di vigilanza non controlla in maniera dettagliata ogni singolo documento o processo, ma solo determinati aspetti od oggetti.

Capoverso 2 lettera c: se un impianto a fune è conforme alle norme armonizzate, si presume che i requisiti essenziali siano adempiuti (art. 5 cpv. 2 LIFT). Per accertare la conformità ai requisiti essenziali, sono importanti in particolare l'analisi di sicurezza (art. 12 OITF), la base di progetto aggiornata e la convenzione d'utilizzazione (all. 3 n. 2).

#### Art. 35a Rilascio dell'autorizzazione d'esercizio

Questa nuova disposizione attua l'articolo 17 capoverso 4 LIFT. Resta comunque salvo l'articolo 60.

#### Art. 36 Modifiche dopo il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio

Capoversi 1 e 3: non occorre una nuova approvazione dei piani o una nuova autorizzazione per ogni trasformazione o modifica dell'impianto o del suo esercizio. Se sono contemplate dalle autorizzazioni rilasciate, le trasformazioni e le modifiche possono essere effettuate senza approvazione dei piani o autorizzazione d'esercizio. È inoltre possibile sostituire un componente con un altro dello stesso tipo (cfr. art. 37).

Informazioni importanti sull'argomento sono contenute nella direttiva 4 (disponibile sul sito Internet dell'UFT, all'indirizzo: [www.bav.admin.ch](http://www.bav.admin.ch) > Temi A–Z > Impianti fune > Direttive/Promemoria > Direttiva 4 - Manutenzione e trasformazione).

Capoverso 2: il capoverso 3 stabilisce quando è necessaria una nuova approvazione dei piani o una nuova autorizzazione d'esercizio. L'UFT o l'autorità cantonale competente verifica in prima istanza, in qualità di autorità di rilascio, se questi requisiti sono soddisfatti.

Capoverso 3: le trasformazioni fanno parte delle modifiche.



#### Art. 36a Modifiche non soggette ad approvazione e autorizzazione

Questo nuovo articolo definisce le modifiche che non sono soggette ad approvazione ed autorizzazione.

In linea di principio, una modifica non è sostanziale se non lede interessi degni di protezione in materia di pianificazione del territorio, protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio, oppure diritti di terzi, e se non richiede modifiche tecniche o dell'esercizio di carattere sostanziale. L'attestato di sicurezza presentato per ottenere l'autorizzazione d'esercizio deve essere aggiornato. Le modifiche che potrebbero determinare un ulteriore ostacolo alla navigazione aerea sono sempre soggette ad approvazione (interessi degni di protezione di terzi).

Capoverso 2: l'impresa di trasporto a fune deve valutare e documentare autonomamente che la modifica non si ripercuote su altre parti dell'impianto, con riferimento alle interfacce sia all'interno sia all'esterno del sottosistema.

Le modifiche di un sottosistema che comportano una modifica delle interfacce verso altri sottosistemi o l'infrastruttura non sono considerate modifiche che interessano esclusivamente un sottosistema secondo la lettera a; pertanto, non possono essere eseguite senza autorizzazione.

Alcuni esempi di casi in cui può trovare applicazione l'articolo 36a sono forniti nella «Direttiva 4 - Manutenzione e trasformazione» dell'UFT e del CITS, nella parte riguardante le trasformazioni non sostanziali.

Capoverso 3: secondo l'articolo 36 capoverso 3, le modifiche dell'esercizio non sono sostanziali se le tipologie di esercizio (personale di vigilanza, equipaggiamento, tipologia di passeggeri, ecc.) oppure le modalità di recupero (disponibilità del personale di recupero, numero di squadre, procedura, ecc.) sono già contemplate dall'approvazione dei piani o dall'autorizzazione d'esercizio esistente.

Inoltre, le modifiche dell'esercizio non sono sostanziali se i pericoli che vi sono connessi non si ripercuotono negativamente sulla sicurezza generale dell'impianto. Il presupposto è che non siano necessarie modifiche costruttive soggette ad autorizzazione.

Possono essere non sostanziali, ad esempio, le seguenti modifiche dell'esercizio:

- a. corse per eventi speciali (ad es. serate di fonduta, salto con l'elastico, ecc.);
- b. corse notturne, se:
  - non sono espressamente vietate nell'autorizzazione d'esercizio,
  - sono soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 15a LIFT (nessuna conseguenza sull'ambiente e su terzi), e
  - non sono necessarie modifiche del programma d'esercizio e del programma di recupero dei passeggeri, segnatamente per le funicolari e le funivie a va e vieni;
- c. trasporti speciali (ad es. trasporto all'interno del veicolo di slitte, monopattini, rampichini o parapendii).

Una modifica d'esercizio è considerata sostanziale se prevede in particolare:

- a. il trasporto di persone con disabilità;
- b. lo svolgimento di corse notturne;
- c. il trasporto di merci pericolose;
- d. altri tipi di trasporto (ad es. trasporto a valle);
- e. altre tipologie di esercizio (ad es. servizio non presidiato);
- f. trasporti speciali (ad es. trasporto di slitte, monopattini, rampichini o deltaplani all'esterno del veicolo);



g. esercizio misto per seggiovie (ad es. praticanti di sport invernali e altri passeggeri).

Il gestore deve considerare gli scenari di pericolo che possono verificarsi durante l'esercizio e prepararsi adeguatamente ad affrontare diverse situazioni e differenti modalità di esercizio (ad es. estivo/invernale, diurno/notturno, persone con disabilità). Tali considerazioni servono, tra l'altro, a valutare se la modifica dell'esercizio ha carattere sostanziale o non sostanziale.

Il capoverso 4 sottolinea che l'impresa deve provvedere in prima persona ad aggiornare in maniera esauriente i documenti dell'attestato di sicurezza interessati dalla modifica (in particolare la convenzione d'utilizzazione/base del progetto, il programma d'esercizio e il programma per il recupero dei passeggeri, i rapporti dei periti e gli attestati di conformità).

#### Art. 37 Sostituzione di componenti dello stesso tipo

I componenti dell'impianto a fune rilevanti per la sicurezza possono essere componenti di sicurezza, sottosistemi o componenti infrastrutturali rilevanti per la sicurezza.

Se un componente è sostituito da uno identico per costruzione, occorre di regola soltanto dimostrare, mediante una dichiarazione di conformità, che anche il nuovo componente è stato fabbricato secondo le prescrizioni contenute nell'attestato di conformità o nel rapporto di perizia. Se però l'attestato o il rapporto non sono più validi per il nuovo componente (ad esempio perché sono scaduti), il richiedente è tenuto a fornirne uno nuovo. L'articolo 37 costituisce una *lex specialis* rispetto all'articolo 36.

Ovviamente occorre anche documentare che il vecchio componente e quello nuovo sono dello stesso tipo.

L'articolo non impedisce alle imprese di trasporto a fune che dispongono delle conoscenze tecniche come pure delle attrezzature e apparecchiature necessarie di provvedere in prima persona alla sostituzione di componenti. Il fabbricante provvede a fornire la dichiarazione di conformità unitamente al nuovo componente.

#### Art. 38 Rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio

Questo articolo è stato abrogato a seguito delle modifiche all'articolo 17 capoverso 4 LIFT, nonché all'articolo 35a OIFT. Nel contempo è stata inserita un'apposita disposizione transitoria (art. 72 cpv. 2).

#### Art. 39 Trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio

Diversamente da quanto lasciava supporre la precedente formulazione, il nuovo gestore dell'impianto a fune non è tenuto a dimostrare di soddisfare tutte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio, ma solo quelle necessarie a proseguire in modo sicuro l'esercizio dell'impianto.

### Sezione 2: Organizzazione dell'esercizio

#### Art. 41 Requisiti generali

Capoverso 1: gli organi responsabili dell'impresa di trasporto a fune hanno l'obbligo di organizzare l'esercizio e la manutenzione dell'impianto in modo da garantire in ogni momento la sicurezza. La possibilità di affidare la responsabilità operativa al capotecnico (art. 46) non modifica in nulla la loro responsabilità. In particolare, gli organi responsabili sono tenuti ad organizzare l'esercizio e la manutenzione e a definire le condizioni quadro per la direzione operativa (direzione tecnica) in modo da garantire globalmente un esercizio sicuro. In particolare, la pianificazione della manutenzione e i mezzi finanziari disponibili per la sua implementazione a livello operativo devono permettere di garantire la sicurezza.

#### Art. 43 Uniformità delle prescrizioni d'esercizio e delle prescrizioni di manutenzione



Poiché attualmente né l'UFT né il servizio tecnico di controllo del CITS ritengono necessario emanare prescrizioni per uniformare le prescrizioni d'esercizio e le prescrizioni di manutenzione, l'articolo può essere stralciato.

#### Art. 44 Organizzazione di recupero in linea

Il termine «rapidamente» implica un salvataggio per quanto possibile rapido e comunque sufficientemente tempestivo per garantire l'integrità fisica delle persone, tenendo conto della situazione concreta dell'impianto.

L'impresa di trasporto a fune è libera di delegare il recupero e lo svolgimento delle esercitazioni annuali a un'organizzazione esterna. In questo caso, occorre provare che questa è in grado di procedere tempestivamente al recupero.

Capoverso 2: la necessità di svolgere più di un'esercitazione all'anno dipende dalla possibilità di garantire, senza esercitazioni supplementari, procedure di recupero ineccepibili per tutti gli impianti e in tutte le condizioni d'esercizio, ad esempio perché il personale addetto alle operazioni di recupero dispone di un'esperienza sufficiente maturata negli anni.

#### Art. 45 Personale

Il capoverso 4 è stralciato e non viene sostituito. Ad esso subentra il divieto di esercitare attività rilevanti per la sicurezza se non si dispone della necessaria capacità psicofisica perché sotto l'influsso di alcol, stupefacenti, medicinali o per altri motivi (art. 18a LIFT in combinato disposto con art. 81 Lferr).

#### *Osservazione preliminare sugli articoli 46–47a*

*Le disposizioni dell'ordinanza sugli impianti a fune relative alla direzione tecnica si applicano – come tutte le disposizioni ad eccezione del secondo capitolo – agli impianti sia federali sia cantonali. In particolare, per ogni impianto è richiesto un capotecnico che assuma la responsabilità operativa per gli aspetti dell'esercizio e della manutenzione rilevanti per la sicurezza.*

#### Art. 46 Direzione tecnica

In conformità con l'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi perseguito dal programma di stabilizzazione 2017–2019, in futuro i capitecnici non saranno più soggetti al riconoscimento da parte dell'UFT. Sarà sufficiente che le imprese di trasporto a fune comunichino all'UFT i nominativi dei capitecnici e dei loro sostituti nel loro rapporto annuale. Restano tuttavia immutati i requisiti stabiliti per poter ricoprire tale funzione.

Capoverso 2: al capotecnico è affidata la responsabilità operativa. L'impresa può definire discrezionalmente la portata dei compiti e delle responsabilità operative del capotecnico. La delega presuppone, ovviamente, che al capotecnico vengano fornite le competenze e le risorse necessarie e non esime l'impresa dall'obbligo di controllare l'adempimento regolare dei compiti delegati.

Mentre la responsabilità operativa è affidata al capotecnico, la responsabilità organizzativa e finanziaria compete agli organi responsabili dell'impresa di trasporto a fune.

Capoverso 5: i compiti del capotecnico relativi alla gestione e sorveglianza del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione comprendono anche la competenza di rifiutare il personale non idoneo allo svolgimento concreto dei compiti affidatigli. Qualora tale competenza non gli venga riconosciuta dai suoi superiori, saranno questi ultimi a farsene carico.

#### Art. 46a



Il capoverso 1 lettera b chiarisce che l'«esperienza in un servizio tecnico di manutenzione degli impianti a fune» richiesta per ottenere l'attestato professionale non basta, se non è stata acquisita presso un'impresa di trasporto a fune. In particolare, quindi, l'esperienza acquisita presso un fabbricante non è sufficiente, in quanto troppo settoriale e specifica.

#### Art. Art. 46b Sostituti dei capitecnici

I requisiti stabiliti per i sostituti dei capitecnici valgono in via alternativa.

#### Art. 46 Capitecnici di impianti soggetti ad autorizzazione cantonale

Anche i Cantoni devono stabilire, emanando apposite prescrizioni, i requisiti relativi alla formazione e all'esperienza d'esercizio necessarie per poter ricoprire la funzione di capotecnico.

#### Art. 47 Obblighi delle imprese di trasporto a fune

Capoverso 1: può essere necessario nominare più di un capotecnico e di un sostituto capotecnico se, in particolare, non è possibile rispettare in altro modo le disposizioni della legge sulla durata del lavoro (RS 822.21). Nel caso di un impianto a fune non pubblico che funziona solo in presenza del suo proprietario e del capotecnico è pertanto immaginabile che non sia necessario alcun sostituto del capotecnico.

Capoverso 2: i capitecnici devono possedere le necessarie conoscenze tecnico-professionali e mantenerle aggiornate. La formazione continua (aggiornamento professionale) è necessaria anche quando subentrano nuovi sviluppi tecnici, modifiche della normativa o modifiche dell'ambiente che possono influire sull'esercizio sicuro e conforme alle prescrizioni.

Dall'obbligo di possedere sempre le competenze tecnico-professionali necessarie deriva la necessità di frequentare una formazione continua di ampiezza adeguata. Non ne viene fissata né la forma né l'ampiezza perché il bisogno effettivo dipende principalmente dallo sviluppo tecnologico e dai cambiamenti delle prescrizioni e delle norme applicabili. Non sussiste, in particolare, alcun obbligo di frequentare determinati corsi.

#### Art. 47a Divieto di esercitare l'attività

La formulazione ricalca quella dell'articolo 33 dell'ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF; RS 742.141.2), che disciplina la revoca della licenza nel settore ferroviario.

#### Sezione 3a: Capacità di prestare servizio

Secondo l'articolo 18a LIFT, gli articoli 81–85 e 87–88a Lferr si applicano per analogia agli impianti di trasporto a fune. Questi articoli disciplinano i requisiti per l'esercizio di attività rilevanti per la sicurezza. Secondo l'articolo 85 Lferr il Consiglio federale è tenuto ad emanare disposizioni d'esecuzione in materia. Questa sezione comprende ora le disposizioni d'esecuzione per gli impianti a fune.

#### Art. 47d Incapacità di prestare servizio per influsso alcolico o di altre sostanze

Finora al personale era vietato consumare alcol e assumere sostanze che potevano pregiudicare la sicurezza dell'esercizio prima di entrare in servizio e durante il tempo di lavoro (art. 45 cpv. 4). D'ora in avanti tale divieto è sancito dall'articolo 81 Lferr, ma solo se l'assunzione di alcol, stupefacenti o medicinali compromette, nel caso concreto, la capacità fisica e mentale necessarie a prestare servizio.





Occorre pertanto definire a livello di ordinanza quando il personale di impianti a fune preposto ad attività rilevanti per la sicurezza deve essere ritenuto incapace di prestare servizio e quando ci si trova di fronte a una violazione qualificata.

Non si applicano gli stessi livelli di requisiti, più severi, validi per i macchinisti di locomotive. Non esiste nemmeno una base giuridica che permetta di imporre il divieto di alcol a prescindere dalla compromissione della capacità di prestare servizio. I requisiti per il personale di impianti a fune preposto ad attività rilevanti per la sicurezza sono paragonabili piuttosto a quelli previsti per la guida sicura di un veicolo a motore: valgono pertanto gli stessi valori limite stabiliti nell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale (RS 741.13).

Il personale è considerato incapace di prestare servizio se presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,5 per mille o più: in tale caso la capacità fisica e mentale necessaria a prestare servizio è ritenuta inconfutabilmente compromessa. Chi svolge un'attività rilevante ai fini della sicurezza e presenta una concentrazione di alcol nel sangue inferiore a 0,8 per mille è punito con una multa (art. 87 cpv. 1 periodo 1 Lferr).

Se la concentrazione di alcol nel sangue è pari o superiore a 0,8 per mille, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 87 cpv. 1 periodo 2 Lferr).

Capoverso 6: l'impresa di trasporto a fune può prevedere norme più severe o addirittura vietare il consumo di alcol durante il servizio, a condizione che ciò sia motivato da interessi legittimi dell'impresa stessa e conforme a criteri di proporzionalità. Un'eventuale violazione di tali disposizioni corrisponderebbe pertanto a una violazione del diritto del lavoro.

#### Sezione 4: Esercizio e manutenzione

##### Art. 48 Misure di sicurezza

Capoverso 1 lettera a: se il capotecnico non è legato contrattualmente e in via esclusiva all'impresa di trasporto a fune, la sua disponibilità deve essere garantita giuridicamente, ad esempio per mezzo di contratti di collaborazione.

Capoverso 3: in generale non possono essere trasportate persone che possono palesemente mettere in pericolo l'esercizio dell'impianto. Questa regola vale non solo per i passeggeri ma anche per tutte le altre persone, ad esempio per il personale dell'impresa di trasporto a fune.

##### Art. 51 Principi di manutenzione

L'articolo non esige che l'impresa garantisca la sicurezza dell'impianto in ogni momento, bensì che la manutenzione dell'impianto venga pianificata e effettuata in modo tale che la sicurezza non venga compromessa. Se l'impresa mantiene l'impianto a fune in uno stato ineccepibile adempie l'obbligo di cui all'articolo 51 OITF.

##### Art. 52 Pianificazione della manutenzione e rinnovo

Capoverso 1: di regola, per poter pianificare le modalità volte a garantire la sicurezza durante la durata d'utilizzazione dell'impianto può essere necessario conoscere le eventuali divergenze rispetto alle prescrizioni e alle norme applicabili. Su tale base si dovrà poi valutare se la sicurezza è comunque garantita.

Capoverso 2: il fatto che nel valutare l'impianto occorra verificare la presenza di eventuali divergenze rispetto ai requisiti essenziali non significa che eventuali modifiche alle norme (non concernenti i requisiti essenziali) non determinino mai la necessità di verifiche. Le modifiche alle norme, però, non impongono l'esecuzione di una verifica di per sé, ma solo nel caso in cui venga riconosciuta e segnalata la loro potenziale rilevanza per la sicurezza.



Sono le pertinenti norme e la direttiva 4 a stabilire quando, nel quadro di una verifica, è necessaria una valutazione dell'impianto o di parti dell'impianto.

Generalmente l'esecuzione di verifiche è necessaria a seguito di:

- conoscenze ricavate dall'impresa di trasporto a fune nell'ambito dell'esercizio;
- modifiche dell'utilizzazione di un impianto;
- modifiche alle norme, qualora le autorità / il fabbricante / l'associazione segnalino la presenza di aspetti rilevanti per la sicurezza;
- incidenti / eventi.

Sul piano della tecnica costruttiva, inoltre, la scadenza della durata di utilizzazione impone di eseguire una nuova valutazione.

#### Art. 52a Prescrizioni d'esercizio e di manutenzione

Il contenuto dei capoversi 1 e 2 è identico a quello dei capoversi 1 e 2 dell'attuale articolo 42.

Le istruzioni del costruttore saranno un elemento importante delle prescrizioni d'esercizio e di manutenzione, ma l'impresa deve completarle integrando gli aspetti da esse non contemplati. Se del caso, le prescrizioni devono essere adeguate all'impianto specifico o ai processi d'esercizio. Di norma l'impresa può affidare questi compiti al capotecnico.

Capoverso 2 lettera a: la durata di utilizzazione dell'impianto a fune e delle sue parti può essere fissata nella convenzione di utilizzazione (divergendo dai valori previsti dalle norme). Di norma viene stabilita una durata di utilizzazione diversa per le varie parti dell'impianto. La durata di utilizzazione corrisponde al periodo di utilizzo dell'impianto o di una sua parte. Il concetto di «durata di utilizzo» corrisponde a quello di «durata dell'esercizio». La durata di utilizzazione di singole parti di un impianto può essere minore o maggiore rispetto al periodo di validità dell'autorizzazione di esercizio. Per il caso in cui un impianto debba rimanere in esercizio anche dopo la scadenza della durata di utilizzazione di una sua parte, le prescrizioni di esercizio e di manutenzione devono prevedere la sostituzione tempestiva della parte in questione. Se si dimostra che una parte dell'impianto può rimanere in esercizio, per un tempo determinato, anche oltre la durata di utilizzazione originariamente concordata senza compromettere la sicurezza dell'impianto, la durata di utilizzazione della parte in questione può essere prolungata.

Capoverso 2 lettera b: spetta all'impresa stabilire le misure necessarie a garantire la sicurezza. A tal fine può basarsi eventualmente sulle indicazioni fornite dal costruttore. Lo stesso vale per le indicazioni che figurano nelle norme tecniche.

Capoverso 2 lettera d: le istruzioni di lavoro sono necessarie se l'utilizzo corretto dell'impianto non è chiaro a tutto il personale addetto.

#### Art. 54 Ricorso a terzi

Capoverso 1: essendo responsabile della sicurezza dell'impianto, l'impresa di trasporto a fune è tenuta a ricorrere a terzi se non dispone delle dovute competenze. Inversamente, l'impresa può eseguire attività di manutenzione se dispone delle conoscenze e delle apparecchiature necessarie.

#### Sezione 5: Smantellamento dell'impianto a fune

##### Art. 55

Se l'impianto di trasporto a fune non è più in esercizio, l'obbligo di smantellamento non sussiste fintanto che l'impianto è mantenuto in uno stato idoneo all'esercizio e l'attività non è definitivamente cessata.

#### Capitolo 4: Vigilanza ed emolumenti



## Sezione 1: Vigilanza

### Art. 56 Obbligo di segnalazione e di notifica

L'articolo prevede l'obbligo di notifica, che risulta dal diritto in materia di concessione (cpv. 2 lett. b-d), come pure l'obbligo di segnalazione, che risulta dal diritto in materia di vigilanza (cpv. 2 lett. a e cpv. 3 e 4).

Capoverso 4: la disposizione mira in particolare a fare in modo che il fabbricante o l'importatore comunichi quali tipi di impianto utilizzano componenti dello stesso tipo di quello che è stato all'origine dell'evento.

Capoverso 5: gli obblighi di notifica e di segnalazione che le imprese di trasporto a fune titolari di una concessione devono adempiere in caso di eventi rilevanti per la sicurezza sono disciplinati dall'ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OJET; RS 742.161).

### Art. 57 Obbligo di conservare

L'articolo adempie tra l'altro gli obblighi stabiliti dal regolamento UE sugli impianti a fune.

Capoverso 1 lettera d: anche i rapporti d'esame delle funi sono parte integrante della documentazione concernente la manutenzione.

Capoverso 3 lettera b: i certificati concernenti i materiali impiegati attestano che un dato componente presenta effettivamente determinate caratteristiche. Sono menzionati separatamente nella documentazione da conservare perché possono rivelarsi necessari anche nel settore dell'infrastruttura, cioè al di fuori di quello dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi.

Capoverso 4: se il fabbricante non ha sede in Svizzera, l'obbligo di conservazione incombe alla persona che importa i componenti in Svizzera.

### Art. 58 Contabilità

Capoverso 1: poiché un'impresa con una capacità finanziaria limitata può essere indotta a risparmiare anche in settori rilevanti per la sicurezza, le informazioni richieste sono importanti affinché l'autorità di vigilanza possa impostare la propria attività in funzione dei rischi. Con la modifica proposta i documenti non dovranno più essere presentati annualmente, bensì solo su richiesta. In particolare, l'autorità di vigilanza richiederà i documenti per preparare un audit. In questa sede assume un'importanza particolare anche il piano degli investimenti, che illustra come l'impresa intende garantire la manutenzione dell'impianto tenuto conto della durata d'utilizzazione dei vari componenti (lett. d).

Il capoverso 3 permette di controllare se le indennità sono impiegate secondo lo scopo al quale sono destinate.

#### *Osservazione preliminare sugli articoli 59 e 60:*

*Secondo l'articolo 18 LIFT il titolare dell'autorizzazione d'esercizio deve provvedere alla manutenzione dell'impianto a fune in modo da garantirne la sicurezza in ogni momento. Si tratta di un compito permanente che non dipende dalla frequenza con la quale l'impianto è sottoposto a un controllo d'esercizio o a un audit. Le disposizioni attuano anche le prescrizioni dell'articolo 10 del regolamento UE sugli impianti a fune.*

### Art. 59 Vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la manutenzione

Secondo l'articolo 23 capoverso 1 LIFT l'autorità di vigilanza è tenuta a sorvegliare sotto il profilo dei rischi la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune. Quest'attività di sorveglianza concerne l'aspetto della sicurezza. Secondo l'articolo 23 capoverso 2 LIFT l'autorità può esigere a tal



fine attestati e perizie e procedere autonomamente a prove per campionatura. L'articolo 59 OITF concretizza i capoversi 1 e 2 dell'articolo 23 LIFT.

Oltre alla sorveglianza in funzione dei rischi, l'autorità di vigilanza ha il compito di vegliare all'osservanza delle altre prescrizioni non rilevanti per la sicurezza. La costruzione e l'esercizio degli impianti a fune sono infatti autorizzati soltanto se sono sicuri per le persone, compatibili con le esigenze ambientali e conformi alla pianificazione del territorio (art. 3 cpv. 3 LIFT). Pertanto, è opportuno precisare che i compiti dell'autorità di vigilanza non si limitano alla sorveglianza del rispetto delle prescrizioni rilevanti per la sicurezza.

Capoverso 1: se per i nuovi impianti i requisiti di sicurezza corrispondono ai requisiti essenziali, per quelli esistenti risultano dalle disposizioni vigenti fino all'entrata in vigore della LIFT, a meno che la sicurezza non ne imponga altri. I requisiti ambientali risultano dalla legislazione in materia di protezione ambientale.

«Altre informazioni rilevanti per la sicurezza» possono provenire, ad esempio, dall'attività di sorveglianza del mercato.

Il capoverso 2 precisa che per svolgere i controlli d'esercizio e gli audit l'autorità può richiedere attestati e prove e procedere a controlli per campionatura.

Sebbene sia possibile verificare l'osservanza della legislazione ambientale anche nell'ambito dei controlli d'esercizio, l'aggiunta della formulazione «controlli concernenti l'ambiente» permette di riconoscere quando un controllo serve esclusivamente alla verifica del rispetto delle prescrizioni rilevanti per la sicurezza e quando invece alla verifica del rispetto delle disposizioni ambientali. Ovviamente è possibile anche procedere a controlli combinati.

Gli audit devono servire principalmente a verificare l'organizzazione di sicurezza delle imprese.

La formulazione «in casi motivati» significa che l'autorità può richiedere attestati e perizie supplementari se può motivare che quelli richiesti dall'ordinanza non sono sufficienti, ad esempio perché un evento fa emergere nuovi elementi che non erano stati considerati nella documentazione fornita.

Capoverso 3: in linea di massima nel quadro del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio la conformità di componenti e di sottosistemi rilevanti per la sicurezza dev'essere esaminata e attestata da un organismo di valutazione della conformità o da un perito, e non dall'autorità. Quest'ultima deve però intervenire in presenza di indizi concreti di non conformità.

Capoverso 4: per «autorità specializzate» si intendono quelle della Confederazione (UFAM) e del Cantone.

## Art. 60            Misure

L'articolo 60 concretizza l'articolo 23 capoverso 3 LIFT.

Capoverso 1: vi sono indizi concreti che un impianto a fune possa mettere in pericolo l'incolumità delle persone se non è più conforme alle regole riconosciute della tecnica o se non è più sottoposto a regolare manutenzione. Questi indizi possono ovviamente derivare anche da nuove conoscenze, prima ancora che queste vengano integrate nelle regole riconosciute della tecnica.

A far sorgere pericoli per la sicurezza non è solo lo stato tecnico dell'impianto. Se l'impianto a fune non è gestito in condizioni di sicurezza, ad esempio senza un capotecnico in violazione dell'articolo 46 capoverso 2, l'autorità di vigilanza dev'essere autorizzata ad adottare le necessarie misure.

Poiché non ha il ruolo né di costruttore né di gestore dell'impianto, l'autorità di vigilanza dovrebbe evitare nel limite del possibile di prescrivere il modo in cui un rischio per la sicurezza va sanato. Dovrebbe piuttosto esigere che sia l'impresa di trasporto a fune a scegliere e proporre le misure adeguate (di regola il gestore dovrà chiedere il parere di un esperto esterno). Naturalmente può trattarsi anche di una serie di misure.



Capoverso 2: se le misure proposte non sono sufficienti, l'autorità di vigilanza lo segnala all'impresa e chiede a quest'ultima di presentare misure di più ampia portata. Se va considerata un'unica misura, l'autorità può rinunciare a chiedere all'impresa di presentarla.

Capoverso 3: la sospensione dell'autorizzazione d'esercizio rappresenta una possibilità meno severa rispetto alla revoca. È pronunciata quando il titolare non può ripristinare immediatamente la sicurezza ma è in grado di provare, nell'ambito dell'audizione, che i motivi di revoca hanno carattere transitorio e che la sicurezza dell'impianto e dell'esercizio può essere ripristinata in tempo utile.

Capoverso 4: l'obbligo di informare altre autorità di vigilanza sussiste solo se componenti dello stesso tipo possono rientrare anche nell'ambito di competenza di dette autorità. È il caso ad esempio per i sostegni tubolari.

Capoverso 5: le autorità di vigilanza possono gestire una banca dati concernente le misure adottate e i motivi che hanno portato alla loro adozione. La banca dati consentirebbe di garantire la parità di trattamento delle imprese di trasporto a fune e il coordinamento tra le autorità di vigilanza; potrebbe inoltre fungere da fonte di informazione per le imprese e i fabbricanti.

#### Art. 61 Sorveglianza del mercato

Questa disposizione consente l'attuazione delle prescrizioni degli articoli 40 e 42 del regolamento UE sugli impianti a fune.

Capoverso 6: l'informazione degli Stati membri e della Commissione europea sarà garantita dall'accordo sulla valutazione della conformità.

Tra le autorità di vigilanza rientrano sia le autorità federali sia quelle cantonali.

### Sezione 2: Emolumenti

#### Art. 62

Nel caso degli impianti di trasporto a fune con autorizzazione cantonale, gli emolumenti versati dai proprietari degli impianti e i contributi dei Cantoni sono retti dall'articolo 13 del Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale.

### Capitolo 5: Organismi di valutazione della conformità, procedura di valutazione della conformità e periti

La designazione, il riconoscimento e l'inserimento degli organismi di valutazione della conformità nell'allegato 1 dell'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA; RS 0.946.523.21) si basano sul terzo capitolo dell'ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD; RS 946.512) e sull'articolo 11 MRA.

La vigilanza sugli organismi di valutazione della conformità accreditati si basa sugli articoli 19-21 OAccD, quella sugli organismi designati sugli articoli 32 e 33 OAccD.

In casi eccezionali la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità può essere contestata secondo l'articolo 8 MRA.

In fatto di vigilanza, per gli organismi di valutazione della conformità accreditati e designati risulta una doppia competenza da parte del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) e dell'autorità di designazione (UFT) di concerto con il SAS, per cui, nella pratica, sarà necessario coordinare adeguatamente le attività.

### Sezione 1: Organismi di valutazione della conformità

#### Art. 63 Requisiti



Gli organismi di valutazione della conformità esteri (organismi notificati) devono disporre di un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente conformemente alle prescrizioni nazionali.

La Svizzera accetterà queste assicurazioni a condizione che siano valide non solo negli Stati membri dell'UE, ma anche in Svizzera.

#### Sezione 2: Procedura di valutazione della conformità

##### Art. 65 Sottosistemi e componenti di sicurezza

Il capoverso 1 corrisponde all'articolo 18 capoverso 1 del regolamento UE sugli impianti a fune.

##### Art. 66 Lingua dell'organismo di valutazione della conformità

Questa disposizione corrisponde all'articolo 18 capoverso 3 del regolamento UE sugli impianti a fune.

#### Sezione 3: Periti

##### Art. 68 Indipendenza

Lo scopo della condizione di indipendenza dei periti è evitare che i periti possano essersi occupati in precedenza dell'impianto in questione e che vengano influenzati nella loro decisione. Non possono in alcun modo sottostare a istruzioni, né essere vincolati al successo del progetto. Devono inoltre poter stabilire autonomamente il metodo e il grado di approfondimento del loro esame. Se ciò viene garantito attraverso un'organizzazione appropriata e nettamente separata nonché attraverso misure adeguate, sarà ancora possibile chiedere la perizia di un perito impiegato presso il richiedente dell'oggetto da esaminare. La formulazione di questa disposizione corrisponde a quella dell'articolo 15u Oferr.

##### Art. 68a Persone giuridiche

Le persone giuridiche non sono tenute a disporre direttamente di conoscenze specialistiche. Possono però impiegare periti e operare come tali sulla base delle competenze specialistiche delle persone fisiche che impiegano.

##### Art. 68c Responsabilità e assicurazione

Spetta al committente concordare con il perito la portata della responsabilità e dell'assicurazione di responsabilità civile. Pertanto, l'UFT non verifica più se il perito ha concluso un'assicurazione di responsabilità civile con una copertura sufficiente.

#### Capitolo 6: Disposizioni penali

##### Art. 69

Chi gestisce un impianto a fune senza disporre della concessione, dell'approvazione dei piani o dell'autorizzazione d'esercizio necessarie o in violazione di esse, è punito ai sensi dell'articolo 25 LIFT e dell'articolo 16 LTV.

Le lettere b–e garantiscono che la documentazione indispensabile per l'attività di vigilanza sia effettivamente conservata e presentata.

#### Capitolo 7: Disposizioni finali

##### Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto in vigore



#### Art. 70 Abrogazione del diritto in vigore

L'ordinanza menzionata alla lettera e («ordinanza SUVA») va abrogata perché nel suo campo di applicazione si sovrappone al settore degli impianti a fune di competenza cantonale e perché contiene disposizioni tecniche superate che sarebbero in contraddizione con i requisiti tecnici uniformi stabiliti in questa sede per tutti gli impianti di trasporto a fune.

L'ordinanza SUVA è stata abrogata per assoggettare gli impianti a fune rientranti (in passato) nel suo campo di applicazione alle disposizioni dell'ordinanza sugli impianti a fune. Si è infatti partiti dal presupposto che questi impianti rientrino regolarmente nel campo di applicazione della LIFT (art. 2 LIFT).

#### Art. 71 Modifica di altre ordinanze

A seguito della modifica dell'articolo 35 dell'ordinanza sugli emolumenti dell'UFT, per tutti i tipi di decisioni e prestazioni di servizio sono riscossi emolumenti secondo il tempo impiegato.

Non vengono invece riscossi emolumenti per i controlli dell'esercizio e gli audit che non sono stati oggetto di contestazioni o di decisioni.

Questo è, tra l'altro, la conseguenza del fatto che nella LIFT è stata stralciata la base legale per una tassa di vigilanza, nella convinzione che questa attività debba essere finanziata attraverso le imposte. La riscossione di un emolumento per controlli d'esercizio e audit che non sono oggetto di contestazioni avrebbe inoltre lo svantaggio di indurre l'impresa ispezionata a chiedersi perché proprio nel suo caso sia stato eseguito un controllo così lungo.

#### Sezione 2: Disposizioni transitorie

##### Art. 72 Impianti esistenti

Capoverso 1: per impianti esistenti si intendono gli impianti presenti al momento dell'entrata in vigore della nuova ordinanza sugli impianti a fune.

Come già stabilito nella LIFT, le autorizzazioni rilasciate secondo il diritto vigente sono valide fino alla loro scadenza, a condizione che, ovviamente, l'autorizzazione d'esercizio non debba essere revocata prima.

La possibilità di rinnovare le autorizzazioni cantonali per il trasporto di persone è sancita dall'articolo 7 capoverso 4 OTV.

Capoverso 2: finché un'autorizzazione d'esercizio (rilasciata per la prima volta oppure rinnovata) è ancora valida, anche la competenza dell'autorità resta inalterata.

##### Art. 73 Controlli periodici

I controlli periodici sono retti in linea di massima dalle disposizioni vigenti al momento del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio. Questo vale sia per le disposizioni materiali sia per le prescrizioni di diritto amministrativo applicabili all'esecuzione dei controlli. Solo se singole disposizioni vigenti al momento del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio non sono più documentate con sufficiente sicurezza e pertanto non corrispondono più alle regole riconosciute della tecnica, si applicano le regole tecniche attualmente riconosciute.

L'aggiunta del numero 104 precisa che sono possibili deroghe alle disposizioni sui controlli periodici previste dalle pertinenti ordinanze (raccolta rilegata con copertina colorata), sempre che il richiedente sia in grado di provare che la sicurezza è garantita.

##### Art. 74 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del ....



Capoverso 1: se la domanda di approvazione dei piani completa è stata presentata prima del 21 aprile 2018, la valutazione materiale dei documenti avverrà sulla base del diritto previgente, sia nel quadro della procedura di approvazione dei piani sia nell'ambito della successiva procedura di rilascio dell'autorizzazione d'esercizio. In particolare, occorrerà dimostrare la conformità ai requisiti essenziali applicabili prima dell'entrata in vigore delle modifiche.

Capoverso 2: dal 21 aprile 2018 gli organismi di valutazione della conformità potranno rilasciare nuovi attestati di conformità solo se soddisfano i requisiti stabiliti dal regolamento UE sugli impianti a fune. Il presupposto è costituito quindi dal preventivo accreditamento sulla base dei requisiti stabiliti dal regolamento UE.

Gli attestati di conformità di componenti di sicurezza rilasciati prima di tale data restano validi. Per contro, i sottosistemi immessi sul mercato o in servizio dopo tale data necessitano di un attestato di conformità aggiornato, fatta eccezione per i casi contemplati dal capoverso 1.

L'estensione a 40 anni della durata delle concessioni originariamente rilasciate per 25 anni è fondata sull'articolo 67 LTV.

#### Allegato 1

Capoverso 1 numero 7: i calcoli concernenti la fune ai sensi della presente ordinanza comprendono elementi fondamentali quali il calcolo della sezione longitudinale definito nella norma SN EN 12930 e il calcolo della fune.

Capoverso 1 numero 8: la disposizione concerne le perizie riguardanti le ripercussioni dell'ambiente sull'impianto a fune. L'indipendenza dei periti rispecchia la prassi attuale e ne rafforza indirettamente la competenza. I periti devono essere competenti, i risultati delle loro perizie devono essere plausibilizzati dagli ingegneri responsabili del progetto e da specialisti.

Non riguarda invece le perizie relative alle ripercussioni dell'impianto sull'ambiente, che rientrano nel rapporto di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera c.

Capoverso 2 numero 3: l'OIFT si basa sul principio secondo cui spetta al richiedente presentare l'attestato di sicurezza. Per attestare la sicurezza occorre far eseguire un doppio controllo dei principali aspetti rilevanti per la sicurezza. Il principio del doppio controllo vige per tutti i componenti rilevanti per la sicurezza, per l'infrastruttura (incl. calcolo delle funi) e per le loro interfacce dell'intero impianto a fune.

#### Allegato 2

L'UFT esegue i controlli procedendo in funzione dei rischi e per campionatura; a questo proposito, si veda il commento all'articolo 33 OIFT.

Numero 2: il controllo delle strutture portanti si basa sui piani d'insieme e sui piani esecutivi menzionati nell'allegato 1.

Numero 11: le perizie sui fattori ambientali dovranno essere inserite anche nel rapporto di sicurezza.

Numero 12: il fatto che nell'ambito della procedura di approvazione dei piani un perito non sia stato ricusato per insufficienti conoscenze specialistiche o insufficiente esperienza non significa automaticamente che il suo rapporto sia accettato senza verifica.

Numero 13: le domande di costruzione cantonali possono essere rilevanti dal punto di vista della sicurezza; per esempio, la domanda per la costruzione di un tetto coperto di scandole potrebbe rendere necessarie misure antincendio.

Numero 14: tra i fondamenti del rapporto di sicurezza figurano soprattutto l'analisi di sicurezza e le perizie sui fattori ambientali.





### Allegato 3

Numeri 2 e 3: in linea di principio, ai sensi dell'articolo 32, tutta la documentazione deve essere aggiornata se nel periodo intercorso tra l'approvazione dei piani e l'autorizzazione d'esercizio il progetto è stato modificato. I numeri 2 e 3 sono menzionati poiché in questi casi subentrano regolarmente complementi o modifiche.

I documenti non devono ovviamente essere aggiornati se, in via eccezionale, non ve ne è la necessità. In questo caso è sufficiente fare riferimento alla validità del documento inviato unitamente all'approvazione dei piani.

Numeri 8: questo numero non esige la presentazione di ulteriore documentazione se dalle dichiarazioni e dagli attestati di conformità si possono ricavare informazioni sufficienti.

Numeri 10: di norma, l'istruzione del capotecnico compete al fabbricante. L'istruzione del sostituto potrebbe essere svolta anche dal capotecnico.

Numero 11: questa disposizione corrisponde alla prescrizione dell'articolo 11 paragrafo 7 del regolamento UE sugli impianti a fune. Il suo scopo è assicurare che gli utenti comprendano le istruzioni per l'uso e le informazioni in materia di sicurezza.